



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

Statuto approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre
2014

Art. 6 Organi

1. Sono Organi della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di indirizzo;
- c) il Sovrintendente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. I componenti gli Organi della Fondazione, con l'eccezione del Presidente, che dura in carica sino alla permanenza nella funzione di Sindaco di Roma Capitale o, se da questi nominato, alla permanenza nella funzione del nominante, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Il loro compenso è stabilito dal Consiglio di indirizzo in conformità ai criteri posti dalla legge. In ogni caso, al Presidente ed ai Consiglieri spetta solo il rimborso delle spese vive documentate sostenute per la funzione.

3. Una volta scaduti, gli Organi continuano ad esercitare le proprie funzioni, nei limiti dell'ordinaria amministrazione o delle necessità o utilità imposte da ragioni di urgenza, relative anche ad esigenze della produzione, sino all'insediamento dei nuovi Organi.

Art. 7 Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco di Roma Capitale o altra persona da lui nominata.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10.2 lettera h) del presente Statuto;
- b) convoca il Consiglio di indirizzo e lo presiede fissando l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti del Consiglio di indirizzo ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- e) cura l'osservazione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- f) adotta, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento riferendo alla prima riunione del Consiglio di indirizzo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

3. Il Presidente può delegare, in via ordinaria, specifici suoi poteri al Sovrintendente o ad altro componente il Consiglio di indirizzo, determinando i limiti e le modalità della delega.

4. La firma del Vice Presidente è prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e libera i terzi, compresi i pubblici uffici, circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Art. 8

Consiglio di indirizzo: composizione

1. Il Consiglio di indirizzo è formato da un numero di componenti variabile tra cinque e sette membri secondo quanto di seguito specificato.

2. Oltre al Presidente della Fondazione, fanno parte del Consiglio di indirizzo un membro nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo (oggi individuabile ed individuata nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), uno designato dalla Regione Lazio e uno designato da Roma Capitale. La nomina del quinto Consigliere spetta ai soci privati nel caso previsto dal precedente art. 4.4.

Il Consiglio di indirizzo può essere esteso fino a 7 membri nel caso in cui vi siano soci privati che, singolarmente o complessivamente, assicurino agli apporti di cui al precedente art. 4.4.

I Consiglieri di nomina da parte dei soci privati non possono essere superiori a tre.

Decorsi due anni la loro permanenza in Consiglio cessa ove venisse meno l'erogazione del contributo che ha consentito la nomina del/i rappresentanti.

Ove vi sia la necessità di giungere al numero minimo di Consiglieri stabilito dal precedente comma 1, in assenza del o dei componenti di spettanza dei soci privati, l'ulteriore Consigliere verrà nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo in una terna proposta dal Sindaco di Roma Capitale di concerto con il Presidente della Regione Lazio e composta da soggetti che si siano distinti nel campo musicale, culturale, dell'arte o dello spettacolo, anche nell'ambito delle associazioni ed istituzioni cittadine operanti in settori attinenti all'attività della Fondazione.

3. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri nel corso del quinquennio, si provvede alla loro sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina o



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

designazione del componente venuto a mancare. Il nuovo Consigliere scade con i Consiglieri in carica, fermo restando quanto diversamente stabilito dal presente Statuto per il Presidente.

Art. 9

Consiglio di indirizzo: funzionamento

1. La convocazione del Consiglio di indirizzo viene fatta dal Presidente con ogni mezzo idoneo a comprovarne la ricezione almeno cinque giorni prima della adunanza. In caso di urgenza, il termine per l'invio della convocazione è ridotto a due giorni. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della adunanza, nonché le eventuali ragioni di urgenza. In caso di mancata indicazione del luogo, l'adunanza si intende convocata presso la sede della Fondazione.

2. Il Consiglio di indirizzo può deliberare anche in assenza delle indicate formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri, almeno un rappresentante del Collegio dei revisori dei conti ed il Sovrintendente.

3. Il Sovrintendente partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto. Non partecipa alla seduta ogniqualvolta il Consiglio debba determinare il suo compenso o in ogni caso nel quale si trovi in posizione di conflitto di interessi.

4. Il Consiglio, nella prima riunione successiva alla sua costituzione, elegge tra i propri componenti il Vice Presidente.

5. E' consentita la partecipazione alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione quali la teleconferenza e la videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, e che di tutto ciò sia dato atto nel verbale.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con votazione palese e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio di indirizzo svolge le seguenti funzioni, con l'obbligo di assicurare il pareggio del bilancio:

i) approva il bilancio preventivo annuale e triennale entro il mese di novembre precedente a quello del primo anno a cui il bilancio si riferisce;

ii) approva il bilancio di esercizio annuale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo. Quando particolari esigenze relative alla struttura, all'oggetto e all'attività della Fondazione lo richiedono, tale termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

- iii) approva la stagione artistica predisposta dal Sovrintendente;
- iv) propone all'Autorità Statale competente in materia di spettacolo il nominativo per la carica di Sovrintendente;
- v) nomina il Vice Presidente della Fondazione;
- vi) approva l'organico funzionale e le sue eventuali modifiche;
- vii) esprime parere preventivo vincolante su accordi aziendali con le organizzazioni sindacali che comportino impegni di spesa per la Fondazione richiedendo modifiche al bilancio di previsione;
- viii) approva gli eventuali Regolamenti interni;
- ix) esprime parere non vincolante su ogni argomento gli venga sottoposto dal Presidente, da almeno tre Consiglieri o dal Sovrintendente;
- x) valuta le istanze presentate da soggetti che intendono divenire soci privati o membri associati e, eventualmente, ne delibera l'ammissione.

8. Tutti i componenti del Consiglio di indirizzo debbono possedere, al momento della nomina e per la durata della carica, i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per i componenti di consigli di amministrazione di società, nonché i requisiti di professionalità attinenti, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di mansioni direttive e/o organizzative di natura imprenditoriale, o inerenti all'attività di produzione e diffusione dell'arte musicale o alle attività proprie delle professioni liberali. In conseguenza non possono far parte del Consiglio di indirizzo i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile. L'eventuale venir meno dei requisiti di onorabilità comporta la decadenza dalla carica, che sarà pronunciata dal Consiglio di indirizzo, in assenza dell'interessato alla relativa seduta, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze giustificative della decadenza e contestuale concessione di congruo termine per le proprie deduzioni.

9. I componenti del Consiglio di indirizzo esercitano in piena autonomia le funzioni che ad essi competono e rispondono solo nei confronti della Fondazione dell'esercizio delle medesime. Essi non rappresentano i soggetti pubblici o privati che li hanno designati o nominati, né ad essi rispondono. Sono tenuti alla rigorosa riservatezza sullo svolgimento della propria attività nonché sull'attività e sul funzionamento della Fondazione.

10. Tutti i componenti del Consiglio che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quelli della Fondazione debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse in conflitto. Essi si considerano però presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

11. Delle adunanze del Consiglio di indirizzo è redatto verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente (o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario in proposito nominato dal Consiglio anche tra soggetti esterni al Consiglio, e previamente vincolato, mediante la sottoscrizione di idoneo impegno, alla più rigorosa riservatezza.

Art. 10 **Sovrintendente**

1. Il Sovrintendente è nominato dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo su proposta del Consiglio di indirizzo fra soggetti dotati di comprovata esperienza in materia di gestione e di organizzazione di attività musicali e di gestione ed organizzazione di enti consimili, oltre che in possesso dei requisiti di onorabilità richiamati dal precedente comma 9.8.

2. Il Sovrintendente è l'unico Organo di gestione della Fondazione e può essere revocato dall'Autorità che lo ha nominato su proposta del Consiglio di indirizzo. Egli:

a) Tiene i libri e le scritture contabili della Fondazione.

b) Sulla base degli indirizzi di gestione economica e finanziaria stabiliti dal Consiglio di indirizzo, predispone, di norma entro il quindici novembre di ogni anno, il bilancio preventivo, da inviare, sia ai Revisori per il loro parere – che dovrà essere reso nei successivi dieci giorni, in mancanza del quale, esso si intenderà reso favorevolmente – che al Consiglio di indirizzo per l'approvazione. In mancanza di diverse indicazioni da parte dei soci, anche privati, sull'entità dei loro apporti futuri, il bilancio andrà predisposto preventivando apporti eguali a quelli dell'anno precedente con scostamenti che, salvo motivate ragioni, andranno ragionevolmente contenuti all'interno di una percentuale del 10%.

c) Predispone e comunica al Consiglio di indirizzo e ai Revisori il bilancio di esercizio annuale con la relativa relazione. Il bilancio deve essere inviato ai Revisori almeno trenta giorni prima del giorno fissato per la discussione in Consiglio per la sua approvazione.

d) Di concerto, ove nominato, con il Direttore Artistico e sulla base del bilancio preventivo, ove già approvato dal Consiglio di indirizzo, ovvero degli indirizzi di gestione economica e finanziaria forniti dal Consiglio di indirizzo, predispone i programmi dell'attività artistica da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

e) Dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e nei limiti del vincolo di bilancio stabilito dal Consiglio di indirizzo, l'attività di produzione artistica della fondazione, le attività connesse e strumentali e il personale dipendente.

f) Sulla base del bilancio preventivo può nominare e liberamente revocare propri consulenti e collaboratori tra cui il direttore artistico e il direttore amministrativo, ai quali può delegare singole materie o specifiche attività.



TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

g) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ove non espressamente rimessi ad altri organi.

h) Ha la rappresentanza della Fondazione per tutti gli atti di sua competenza.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti competente per territorio tra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dall'Autorità statale competente in materia di spettacolo, che nomina anche un membro supplente.

2. I Revisori dei Conti possono partecipare a tutte le riunioni del Consiglio di indirizzo. Ad essi deve pertanto essere inviato l'avviso di convocazione delle riunioni del Consiglio.

3. All'attività del Collegio si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile, nonché quelle compatibili al riguardo poste da altre norme di legge. Si applica alle riunioni del Collegio, così come alla partecipazione dei componenti del Collegio alle adunanze del Consiglio di indirizzo, quanto previsto dal precedente comma 9.5.

4. Il Collegio dei Revisori riferisce almeno ogni trimestre con opportuna relazione al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

5. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. Ad essa è affidata anche l'attività di revisione del bilancio. L'incarico del controllo contabile è conferito per un triennio dal Consiglio di indirizzo.

6. Si applicano – in quanto compatibili – le disposizioni degli articoli 2409 bis e septies del codice civile.